

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 giugno 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMALa *Gazzetta Ufficiale*, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)La *Gazzetta Ufficiale*, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 20 maggio 2020.

Attribuzione dei contributi, per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro, a tre comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di strade ed infrastrutture di proprietà. (20A02985) .

Pag. 1

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2084/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00926, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 249/2020). (20A02892).

Pag. 2

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2049/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00145, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 250/2020). (20A02893)

Pag. 4

DECRETO 3 marzo 2020.


Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2383/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00802, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 251/2020). (20A02894).

Pag. 6

DECRETO 3 marzo 2020.

Rettifica dell'allegato 1 - scheda costi, del decreto n. 2052/2018, relativo alla concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00914, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 252/2020). (20A02895).

Pag. 8



Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 1,2 % in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:

1. diritto di protesto:
 - minimo euro $2,20 + 0,03 = 2,23$
 - massimo euro $47,46 + 0,57 = 48,03$
2. indennità di accesso:
 - a) fino a 3 chilometri:
 - euro $1,96 + 0,02 = 1,98$
 - b) fino a 5 chilometri:
 - euro $2,32 + 0,03 = 2,35$
 - c) fino a 10 chilometri:
 - euro $4,29 + 0,05 = 4,34$
 - d) fino a 15 chilometri:
 - euro $6,05 + 0,07 = 6,12$
 - e) fino a 20 chilometri:
 - euro $7,49 + 0,09 = 7,58$

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata $1,96 + 0,02 = 1,98$

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A02844

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia nell'anno 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004»;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;



Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453(2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 2871 del 24 febbraio 2020:

cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica (Halyomorpha halys)

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni:

Bergamo: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Brignano Gera d'Adda, Cenate Sopra, Costa Volpino, Predore, Riva di Solto, Sovero, Spirano, Treviglio;

Brescia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Acquafredda, Adro, Angolo Terme, Artogne, Bedizzole, Botticino, Brescia, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Collebeato, Concesio, Corzano, Darfo, Dello, Desenzano, Flero, Gardone Riviera, Gargnano, Ghedi, Gottolengo, Gussago, Iseo, Isorella, Leno, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Maclodio, Mairano, Manerba, Marone, Moniga del Garda, Montisola, Montichiari, Orzinuovi, Orzivecchi, Padenghe sul Garda, Palazzolo sull'Oglio, Piancamuno, Pisogne, Polpenazze del Garda, Poncarale, Pontoglio, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Sale Marasi-

no, Salò, San Felice del Benaco, Soiano del Lago, Suzzano, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Trenzano, Villa Carcina, Villachiara Visano;

Cremona: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Azzanello, Calvatone, Robecco d'Oglio, Tornata, Torre de' Picenardi;

Lecco: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Abbadia Lariana, Bellano, Colico, Colle Brianza, Galbiate, Garlate, La Valletta Brianza, Lecco, Lierna, Mandello del Lario, Monte Marenzo, Montevecchia, Olginate, Oliveto Lario, Perledo, Pescate, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna;

Mantova: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Acquafredda sul Chiese, Asola, Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalmorano, Castel d'Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Curtatone, Dosolo, Gazzoldo degli Ippoliti, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ortiglia, Pegognaga, Piubega, Poggiorusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quintole, Quistello, Redonesco, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio Bigarello, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Solferino, Suzzara, Viadana, Volta Mantovana;

Città metropolitana di Milano: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Abiategrasso, Albairate, Basiglio, Bollate, Cassano d'Adda, Cassina de Pecchi, Castano Primo, Corbetta, Cornaredo, Cislano, Dresano, Garbagnate Milanesi, Magnago, Masate, Milano, Motta Visconti, Ozzero, Paderno Dugnano, Pozzuolo Martesana, Robecchetto con Induno, San Colombano al Lambro, Settala, Truccazzano, Turbigo, Villa Cortese, Vittuone;

Monza: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio del Comune di: Vimercate;

Pavia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Casei Gerola, Castelletto di Branduzzo, Cava Manara, Cecima, Cervesina, Corana, Cornale e Bastida, Fortunago, Godiasco, Mezzanino, Monteseale, Pieve Albignola, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano, Rocca Susella, Sartirana Lomellina, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Voghera, Zavattarello;

Sondrio: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Castello dell'Ac-



qua, Chiuro, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Piaveda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Talamona, Teglio, Tirano, Tovo Sant'Agata, Tresivio, Vervio, Villa di Tirano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02854

DECRETO 13 marzo 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia nell'anno 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004»;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453(2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 179 del 7 febbraio 2020:

cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle Province di Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste.

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;


Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infestazione di cimice asiatica (Halyomorpha halys)

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole



nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni:

Gorizia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*), nel territorio dei Comuni di: Capri-va del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Medea, Monfalcone, Moraro, Mariano del Friuli, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogno d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;

Pordenone: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*), nel territorio dei Comuni di: Arba, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola;

Udine: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*) nel territorio dei Comuni di: Aielo del Friuli, Aquileia, Amaro, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campofornido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turignano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Visco;

Trieste: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a*) nel territorio dei Comuni Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico, Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02855

DECRETO 13 marzo 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia Romagna nell'anno 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;



Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004»;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453(2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di giunta regionale n. 93 del 21 gennaio 2020:

cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle Province di Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara e Città metropolitana di Bologna.

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infestazione di cimice asiatica (Halyomorpha halys)

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole

nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni.

Reggio Emilia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Canossa, Casalgrande, Castellano, Castelnovo Ne Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Guastalla, Novellara, Poviglio, Reggio nell'Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Scandiano, Vetto, Viano.

Modena: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sulla Secchia, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.

Forlì-Cesena: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio.

Ravenna: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

Ferrara: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Iolanda di Savoia, Goro, Lagosanto, Mesola, Masi Torello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Città metropolitana di Bologna: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalfiumanese, Casteld'Aiano, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello D'Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Fantanelice, Galliera, Imola, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monterezenzio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San



Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02856

DECRETO 8 aprile 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte nell'anno 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma inte-

ressata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004»;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453(2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 31-1083 del 28 febbraio 2020:

cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infestazione di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per i danni causati alle produzioni agricole nei sotto elencati territori agricoli, in cui possono trovare



applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni:

Alessandria: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei Comuni di: Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Balzola, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Bozzole, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi, Giarole, Gremiasco, Gronardo, Grondona, Guazzora, Isola Sant'antonio, Lerma, Lu e Cuccaro Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morano sul Po, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghella, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villavernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpogino, Voltaggio;

Asti: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei Comuni di: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti,

Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolongo, Serole, Sesame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio;

Biella: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei Comuni di: Ailoche, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Giffenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Sagliano Micca, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia;

Cuneo: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei Comuni di: Aceglio, Aisone, Alba, Albaretto della Torre, Alto, Argentera, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brosasco, Busca, Camerana, Canale, Canosio, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Castagnito, Casteldelfino, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Ceresole




Alba, Cerretto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cissone, Clavesana, Cornelianò d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliòle Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassinò, Gaiola, Gamba-sca, Garessio, Genola, Gorze-gno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Iglia-no, Isasca, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Mar-tiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Mon-forte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemo-lo, Monticello d'Alba, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostanta, Pa-esana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Pe-veragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Pietra-porzio, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Pontechianale, Pradlesse, Prazzo, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Riffredo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca dè Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roc-casparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Rod-dino, Rodello, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfrè, Sanfront, Santa Vittoria d'Alba, Sant'albano Stura, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Serra-lunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Som-mariva del Bosco, Sommariva Perno, Stroppò, Taranta-sca, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Valdieri, Val-grana, Valloriate, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuo-lo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Vil-lanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco;

Novara: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolza-no Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgoma-nero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpi-gnano Sesia, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cava-glietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Granoz-zo con Monticello, Grignasco, Inorio, Landiona, Lesa, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Massino Vi-sconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiu-no, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pugno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romen-

tino, San Maurizio d'opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Treocate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio;

Città metropolitana di Torino: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Agliè, Airasca, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Almese, Alpette, Alpignano, Andezeno, Andrate, Angrogna, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Bal-dissero Torinese, Banchette, Barbania, Bardonecchia, Barone Canavese, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofran-co d'Ivrea, Borgomasino, Borgone Susa, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Brosso, Brozolo, Bruino, Bru-sasco, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campi-gliòne Fenile, Candia Canavese, Candiolo, Canischio, Cantalupa, Cantoirà, Caprie, Caravino, Carema, Carig-nano, Carmagnola, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Casti-gliòne Torinese, Cavagnolo, Cavour, Cercenasco, Ce-res, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chio-monte, Chiusa di San Michele, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Coazze, Collegno, Collettero Castelnuovo, Collettero Giaco-sa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Druento, Exilles, Favria, Feletto, Fenestrelle, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giagliòne, Giaveno, Givoletto, Graverè, Grosso, Grugliasco, Inverso Pi-nasca, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, La Log-gia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Lombriasco, Loran-zè, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macel-lo, Maglione, Mappano, Marentino, Massello, Mathi, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mezze-nile, Mombello di Torino, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nichelino, Noasca, Nole, Nomaglio, None, Novalesa, Oglia-nico, Orbassano, Orio Canavese, Osa-sco, Osasio, Oulx, Ozegna, Palazzo Canavese, Pan-calieri, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Pessinetto, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Pive-rone, Poirino, Pomaretto, Pont-Canavese, Porte, Pra-gelato, Prali, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascor-sano, Pratigliòne, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robas-sonero, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rondissone, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salbertrand, Salerano Canavese, Salza di Pinerolo, Samone, San Benigno Canavese, San Car-lo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Francesco al Campo, San Germano Chisone, San



Gillio, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Torre Pellice, Trana, Traves, Trofarello, Usseaux, Usseglio, Vaie, Val della Torre, Val di Chy, Valchiusa, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Venaus, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villareggia, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano, Volvera;

Verbano Cusio Ossola: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Borgomezzavalle, Brovello-Carpugnino, Cambiasca, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Ghiffa, Gignese, Madonna del Sasso, Malesco, Maserà, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbanò, Stresa, Trasquera, Trontano, Varzo, Verbania, Vignone, Villadosola, Vogogna;

Vercelli: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di: Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Buronzo, Campertogno, Caresana, Carisio, Casanova Elvo, Cellio Con Breia, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de' Conti, Olcenengo, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rimella, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Scopa, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02857

DECRETO 8 aprile 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto nell'anno 2019.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, dove stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)



e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004»;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, rubricata al n. SA.56453 (2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 217 del 25 febbraio 2020:

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nelle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità dell'infezione di cimice asiatica (Halyomorpha halys)

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni;

Belluno: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), nel territorio dei Comuni di: Alano di Piave, Alpago, Arsie', Auronzo di Cadore, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Longarone, Mel, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, San Ni-

colò di Comelico, San Tomaso Agordino, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Tambre, Trichiana, Val di Zoldo.

Padova: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), nel territorio dei Comuni di: Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgo Veneto, Borgoriccio, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correnzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Massanzago, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola Sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro Viminario, San Pietro in Gu', Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa Estense, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo'.

Rovigo: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), lettera nel territorio dei Comuni di: Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castalguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano Con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesana, Villanova del Ghebbo.

Treviso: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), lettera nel territorio dei Comuni di: Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelvucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada



sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

Venezia: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di: Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallinotreporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, Salzano, San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, San Stino di Livenza, Scorzè, Spinea, Stra', Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.

Verona: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di: Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolce', Erbe', Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola Rizza, Isola della Scala, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe Montecchia di Crosara, Monteforte D'alpone, Mozzecane, Negrar di Valpolicella, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Ronco all'Adige, Ronca', Roverchiara, Roveredo di Gua', Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorga', Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio Sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

Vicenza: infestazione cimice asiatica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di: Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Carre', Cartigliano, Casola, Castegnaro, Castelgomberto, Chiampo, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pianezze, Pojana Maggiore, Posina, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rossano Veneto, Rosà, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02858

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 maggio 2020.

Proroga della gestione commissariale della «Edificatrice Modena Casa», in Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

